



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto che il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 istituisce le Sezioni A e B del Registro dei revisori legali e disciplina, all'articolo 27, comma 5, le modalità di formazione delle predette Sezioni A e B;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016, concernente il tirocinio per revisore legale, ed in particolare il comma 1, lettera d), secondo cui *"il tirocinio comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto"*;

Visto il D.M del 25 giugno 2012, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 febbraio 2018 di adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti;

Visto che l'articolo 11, comma 1, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146 dispone che *il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi* (attualmente "Sezione A" del Registro dei revisori legali), *che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante;*

Visto ancora il comma 8 del medesimo articolo 11 del D.M. n. 146 del 2012, secondo il quale *"ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione"*;

Visto i decreti dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato prot.65219 del 17 aprile 2018 e prot.181448 del 19 luglio 2018 con cui è stata rilevata l'intervenuta sospensione del tirocinio, ai sensi del citato articolo 11, comma 8 del D.M. 146/2012, tra gli altri, anche dei n.4 tirocinanti indicati nell'allegato elenco;

Rilevato che i revisori legali presso cui i tirocinanti, indicati nell'elenco allegato, svolgono il tirocinio hanno assunto un incarico di revisione legale comunicato al Registro dei revisori legali;

Rilevato che i n.4 tirocinanti hanno presentato comunicazione di ripresa del tirocinio completa della relazione omessa;

Considerato che, nella riunione del 25 ottobre 2018, la Commissione centrale per i Revisori legali ha preso atto delle citate relazioni che consentono la ripresa del tirocinio;

Visto l'articolo 16 del D.M. 146/2012 concernente il completamento del tirocinio;

Ritenuto di dover rimuovere lo stato di sospensione del tirocinio, disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, e contestualmente di poter disporre, a decorrere dalla data accanto a ciascuno specificata, la ripresa del tirocinio dei n.4 nominativi indicati nell'elenco allegato al presente decreto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, l'annullamento della sospensione del tirocinio effettuata con i decreti dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, prot.65219 del 17 aprile 2018 e prot.181448 del 19 luglio 2018, limitatamente ai n.4 nominativi, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e la contestuale ripresa dei medesimi tirocini con la decorrenza dalla data accanto a ciascuno specificata.

Le successive relazioni decorreranno dalla data di ripresa del tirocinio e dovranno essere trasmesse dagli interessati nei termini definiti dall'articolo 11, comma 4, del D.M. del 25 giugno 2015 n. 146.

Le relazioni trasmesse sono riconosciute ai soli fini del computo del periodo triennale. Resta ferma, alla presentazione dell'ultima relazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell'Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l'attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Firmatario1

Seduta del 25 ottobre 2018

Elenco dei tirocinanti, sospesi ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, che hanno presentato la comunicazione di ripresa del tirocinio:

- 1) ADUASIO ORNELLA, nato a ANDRIA (BT) il 22 marzo 1992, residente in ANDRIA (BT)
codice fiscale DSARLL92C62A285T, iscritto dal 11 aprile 2017.
Periodo riconosciuto dal 11 aprile 2017 al 11 aprile 2017.
Ripresa del tirocinio dal 1 maggio 2018 con TAMMACCARO GIUSEPPE iscritto al n. 66826.
- 2) ANGIULLI BRUNO, nato a BARI (BA) il 2 luglio 1991, residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA)
codice fiscale NGLBRN91L02A662F, iscritto dal 19 marzo 2015.
Periodo riconosciuto dal 15 settembre 2017 al 30 marzo 2018.
Ripresa del tirocinio dal 31 marzo 2018 con ANGIULLI RAFFAELE iscritto al n. 1612.
- 3) FILICE MASSIMILIANO ARTURO, nato a SOVERIA MANNELLI (CZ) il 1 febbraio 1980, residente in SOVERIA MANNELLI (CZ)
codice fiscale FLCMSM80B01I874X, iscritto dal 17 giugno 2015.
Periodo riconosciuto dal 18 luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
Ripresa del tirocinio dal 1 gennaio 2018 con GIGLIOTTI GIUSEPPINA iscritto al n. 130536.
- 4) SATTIN DARIA, nato a MONSELICE (PD) il 14 dicembre 1989, residente in ANGUILLARA VENETA (PD)
codice fiscale STTDRA89T54F382H, iscritto dal 23 dicembre 2015.
Periodo riconosciuto dal 23 dicembre 2017 al 30 aprile 2018.
Ripresa del tirocinio dal 1 maggio 2018 con TOFFOLI GIUSEPPE iscritto al n. 57760.